



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Legale e Contenzioso

Siena, 28 NOV. 2013  
prot. 40811 IV-1

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
SEDE

Alla Dott.ssa Marina Borgogni  
Divisione Ragioneria  
SEDE

p.c.  
Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Ines Fabbro  
SEDE

**OGGETTO: Relazione sui costi rilevanti e prevedibili del contenzioso per l'anno 2014.**

In relazione alla richiesta avanzata da Codesto Collegio circa la possibile previsione dei costi più consistenti derivanti da contenzioso che potrebbero essere sostenuti dall'Amministrazione, in via preliminare devo precisare, per quanto occorrere possa, che essi non sono di semplice definizione, a causa dell'impossibilità di valutare con certezza l'esito dei vari giudizi, che, anche nel caso di questioni seriali, sono spesso soggetti al variare dell'impostazione giurisprudenziale del momento.

La voce più consistente dei giudizi in corso davanti al Tar (che vengono seguiti tramite l'Avvocatura dello Stato) e davanti al Giudice del Lavoro (seguiti direttamente dall'Ufficio Legale) è rappresentata dal contenzioso intrapreso dal personale, mentre i pochi giudizi in corso davanti al Tribunale civile sono da considerarsi del tutto residuali.

Il contenzioso del personale può essere a sua volta diviso in due grandi categorie, che corrispondono alle due tipologie di dipendenti dell'Università, i professori e ricercatori (il cui regime è ancora pubblicistico e quindi di norma di competenza del TAR) ed il personale tecnico-amministrativo (nel cui ambito sono ricompresi anche gli ex-lettori e i Collaboratori Esperti Linguistici, personale in regime privatizzato e quindi di competenza del Giudice del Lavoro). Si precisa che in questa esposizione verranno considerati solo i costi tipici e connessi al contenzioso (risarcimento del danno, interessi legali e spese di giudizio), mentre i costi

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

fissi conseguenti alle sentenze sono da imputarsi alla previsione degli uffici di competenza ( ad esempio le assunzioni gravano sulle spese di personale).

È quindi opportuno analizzare separatamente le questioni oggetto di giudizio.

**Personale docente :**

1-Attualmente il contenzioso degno di nota e già in itinere è quello relativo al riconoscimento volto all'accertamento del diritto alla corretta ricostruzione economica di carriera e quindi del servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 103 del d.p.r. 382/1980 promosso da 18 ricercatori. Preso atto che sulla questione per cui è stato promosso il giudizio esistono due precedenti giurisprudenziali d'identico oggetto (sentenze n. 1035 e 1036 del 2012, Tar Toscana), anche se promossi da professori associati, che hanno condannato proprio l'Università di Siena ad accogliere le domande avanzate e per i quali l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non esservi i presupposti per interporre appello, questa Amministrazione ha inteso applicare i principi giurisprudenziali ivi enunciati, che hanno equiparato l'assegnista di ricerca alle figure dei titolari di borse o assegni, comunque denominati, di cui all'art. 7 della legge n.28 del 1980, riconoscendo ai ricorrenti tale servizio, onde evitare il ripetersi della condanna alle spese legali, come era accaduto nei precedenti giudizi sopra citati. Si allega quindi il conteggio dell'impatto finanziario elaborato dai competenti uffici relativo a questi giudizi (all.1), precisando che essi potrebbero essere i primi di una serie.

2-E' opportuno ricordare che una docente dell'Ateneo, professore associato, , ha diffidato l'Amministrazione a stornare i punti organico utilizzabili per la propria chiamata, invitandola contestualmente a provvedere all'emissione del decreto di nomina di se medesima come professore di ruolo di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale, intentando poi causa per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio e inerzia nell'emettere il provvedimento.

La vicenda, in gran parte nota a Codesta Avvocatura dati i precedenti giudizi intercorsi sull'annullamento della chiamata effettuata dalla Facoltà di Medicina dell'Ateneo, può essere come di seguito brevemente riassunta, nei suoi principali risvolti amministrativi e penali.

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

La docente, professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, inquadrata nel settore scientifico disciplinare MED 43, aveva partecipato ad una selezione comparativa per un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/43, bandito con decreto rettorale 30.04.2004, n.178, conclusosi nel 2005 con l'identificazione di due idonei. Gli atti di detto concorso venivano sottoposti a sequestro penale nell'ambito delle indagini avviate dalla Procura di Siena nei confronti dell'allora Rettore Prof. Piero Tosi e venivano dissequestrati dal P.M. nel dicembre 2008 e successivamente approvati.

Successivamente la Facoltà di Medicina e Chirurgia deliberò la chiamata della Professoressa, sia pure sottoposta a condizione, delibera che venne annullata dall'Ateneo in data 17 ottobre 2011. A tale annullamento seguì un giudizio, che si è concluso con esito favorevole per l'Ateneo.

In data 20 maggio 2013 il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze ha deliberato nuovamente la chiamata della docente, che ha fatto seguire la diffida sopra richiamata.

3-Sempre a proposito del personale docente si segnala che stanno arrivando all'Amministrazione le diffide dirette all'adeguamento stipendiale. Infatti, com'è noto, l'Amministrazione Universitaria non ha ad oggi corrisposto gli adeguamenti stipendiali Istat 2010 ex DPCM 10/04/2010. Ancora non risulta però nessun giudizio instaurato in merito.

**Personale Tecnico-Amministrativo:** Il contenzioso del personale tecnico amministrativo può essere a sua volta ricondotto a tre filoni, quello relativo al diritto all'assunzione (stabilizzazioni, conversioni del rapporto, vincitori di concorso con graduatorie approvate), alla patologia del rapporto (mobbing, licenziamenti), e al trattamento stipendiale (contenzioso sul trattamento accessorio, ivi compreso quello dei CEL).

#### 1-Diritto all'assunzione:

##### 1a-Personale tecnico amministrativo inserito nella graduatoria per la stabilizzazione:

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Legale e Contenzioso

Siena, 28 NOV. 2013  
prot. 40811 IV-1

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
SEDE

Alla Dott.ssa Marina Borgogni  
Divisione Ragioneria  
SEDE

p.c.  
Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Ines Fabbro  
SEDE

**OGGETTO: Relazione sui costi rilevanti e prevedibili del contenzioso per l'anno 2014.**

In relazione alla richiesta avanzata da Codesto Collegio circa la possibile previsione dei costi più consistenti derivanti da contenzioso che potrebbero essere sostenuti dall'Amministrazione, in via preliminare devo precisare, per quanto occorrere possa, che essi non sono di semplice definizione, a causa dell'impossibilità di valutare con certezza l'esito dei vari giudizi, che, anche nel caso di questioni seriali, sono spesso soggetti al variare dell'impostazione giurisprudenziale del momento.

La voce più consistente dei giudizi in corso davanti al Tar (che vengono seguiti tramite l'Avvocatura dello Stato) e davanti al Giudice del Lavoro (seguiti direttamente dall'Ufficio Legale) è rappresentata dal contenzioso intrapreso dal personale, mentre i pochi giudizi in corso davanti al Tribunale civile sono da considerarsi del tutto residuali.

Il contenzioso del personale può essere a sua volta diviso in due grandi categorie, che corrispondono alle due tipologie di dipendenti dell'Università, i professori e ricercatori (il cui regime è ancora pubblicistico e quindi di norma di competenza del TAR) ed il personale tecnico-amministrativo (nel cui ambito sono ricompresi anche gli ex-lettori e i Collaboratori Esperti Linguistici, personale in regime privatizzato e quindi di competenza del Giudice del Lavoro). Si precisa che in questa esposizione verranno considerati solo i costi tipici e connessi al contenzioso (risarcimento del danno, interessi legali e spese di giudizio), mentre i costi

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

fissi conseguenti alle sentenze sono da imputarsi alla previsione degli uffici di competenza ( ad esempio le assunzioni gravano sulle spese di personale).

È quindi opportuno analizzare separatamente le questioni oggetto di giudizio.

**Personale docente :**

1-Attualmente il contenzioso degno di nota e già in itinere è quello relativo al riconoscimento volto all'accertamento del diritto alla corretta ricostruzione economica di carriera e quindi del servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 103 del d.p.r. 382/1980 promosso da 18 ricercatori. Preso atto che sulla questione per cui è stato promosso il giudizio esistono due precedenti giurisprudenziali d'identico oggetto (sentenze n. 1035 e 1036 del 2012, Tar Toscana), anche se promossi da professori associati, che hanno condannato proprio l'Università di Siena ad accogliere le domande avanzate e per i quali l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non esservi i presupposti per interporre appello, questa Amministrazione ha inteso applicare i principi giurisprudenziali ivi enunciati, che hanno equiparato l'assegnista di ricerca alle figure dei titolari di borse o assegni, comunque denominati, di cui all'art. 7 della legge n.28 del 1980, riconoscendo ai ricorrenti tale servizio, onde evitare il ripetersi della condanna alle spese legali, come era accaduto nei precedenti giudizi sopra citati. Si allega quindi il conteggio dell'impatto finanziario elaborato dai competenti uffici relativo a questi giudizi (all.1), precisando che essi potrebbero essere i primi di una serie.

2-E' opportuno ricordare che una docente dell'Ateneo, professore associato, , ha diffidato l'Amministrazione a stornare i punti organico utilizzabili per la propria chiamata, invitandoli contestualmente a provvedere all'emissione del decreto di nomina di se medesima come professore di ruolo di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale, intentando poi causa per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio e inerzia nell'emettere il provvedimento.

La vicenda, in gran parte nota a Codesta Avvocatura dati i precedenti giudizi intercorsi sull'annullamento della chiamata effettuata dalla Facoltà di Medicina dell'Ateneo, può essere come di seguito brevemente riassunta, nei suoi principali risvolti amministrativi e penali.

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

La docente, professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, inquadrata nel settore scientifico disciplinare MED 43, aveva partecipato ad una selezione comparativa per un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/43, bandito con decreto rettorale 30.04.2004, n.178, conclusosi nel 2005 con l'identificazione di due idonei. Gli atti di detto concorso venivano sottoposti a sequestro penale nell'ambito delle indagini avviate dalla Procura di Siena nei confronti dell'allora Rettore Prof. Piero Tosi e venivano dissequestrati dal P.M. nel dicembre 2008 e successivamente approvati.

Successivamente la Facoltà di Medicina e Chirurgia deliberò la chiamata della Professoressa, sia pure sottoposta a condizione, delibera che venne annullata dall'Ateneo in data 17 ottobre 2011. A tale annullamento seguì un giudizio, che si è concluso con esito favorevole per l'Ateneo.

In data 20 maggio 2013 il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze ha deliberato nuovamente la chiamata della docente, che ha fatto seguire la diffida sopra richiamata.

3-Sempre a proposito del personale docente si segnala che stanno arrivando all'Amministrazione le diffide dirette all'adeguamento stipendiale. Infatti, com'è noto, l'Amministrazione Universitaria non ha ad oggi corrisposto gli adeguamenti stipendiali Istat 2010 ex DPCM 10/04/2010. Ancora non risulta però nessun giudizio instaurato in merito.

**Personale Tecnico-Amministrativo:** Il contenzioso del personale tecnico amministrativo può essere a sua volta ricondotto a tre filoni, quello relativo al diritto all'assunzione (stabilizzazioni, conversioni del rapporto, vincitori di concorso con graduatorie approvate), alla patologia del rapporto (mobbing, licenziamenti), e al trattamento stipendiale (contenzioso sul trattamento accessorio, ivi compreso quello dei CEL).

#### 1-Diritto all'assunzione:

##### 1a-Personale tecnico amministrativo inserito nella graduatoria per la stabilizzazione:

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Legale e Contenzioso

in base alla graduatoria per la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo - redatta ai sensi del "Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 519 L. 296/06 e dell'art.3 commi 90 e 94 della legge 24 .12.2007 n.244"- approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.5 del 12 Dicembre 2008, sono presenti ancora 40 unità di personale che non hanno conseguito l'assunzione.

Solo in 25 hanno promosso il contenzioso davanti al giudice del lavoro di Siena , definito in primo grado, con sentenza n. 206/2011 pubblicata in data 10 gennaio 2012 la quale ha accertato " *il diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione, nel rispetto della disponibilità dei posti vacanti, nei limiti della dotazione organica, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio e specificamente dell'art.51 legge 1997/449 ed ex lege 1/2009 condizionatamente, pertanto, alla futura rimozione del limite finanziario normativo, accertato sussistente a tutto il 2010*".

L'Università ha dato incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di valutare l'opportunità e, in caso affermativo, di procedere ad interporre appello. Prima che l'Avvocatura procedesse all'appello (valutato opportuno, nonostante le perplessità in relazione alla possibilità che potesse essere ritenuto dal giudicante inammissibile con il conseguente rischio che l'Università potesse essere condannata al ristoro delle spese legali), 23 dei 25 "stabilizzandi" ricorrenti in primo grado hanno notificato l'atto di appello. L'Avvocatura dello Stato di Firenze, a questo punto, si è costituita proponendo appello incidentale; all'esito del processo in secondo grado, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso proposto ed accolto l'appello incidentale avanzato dall'Università, in riforma della sentenza del giudice del lavoro di Siena, negando così qualsiasi diritto all'assunzione dei ricorrenti.

Tale sentenza non è ancora definitiva e potrebbe ancora essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione. Anche in questa eventualità, e nella peggiore delle ipotesi di riforma della sentenza ad oggi favorevole all'Università, non si ritiene comunque che il giudizio possa avere, per i tempi inevitabilmente connessi, impatto finanziario sul 2014.

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

Si evidenzia come la decisione della Corte di Appello di Firenze non ha efficacia nei confronti dei due stabilizzanti che non hanno aderito all'impugnazione degli altri ricorrenti e nei confronti dei quali l'Avvocatura dello Stato non ha proposto, di conseguenza, appello incidentale; per questi ultimi costituisce quindi giudicato la sentenza del giudice di primo grado. Pertanto, se da una parte i due "stabilizzandi" non hanno manifestato interesse a coltivare il gravame al pari degli altri ricorrenti, è pur vero che potrebbero vantare ancora un diritto all'assunzione, pur condizionato, nei termini espressi dal Giudice del lavoro di primo grado.

1b-E' pendente il ricorso promosso davanti al giudice del lavoro da 3 unità di personale tecnico amministrativo, vincitore di concorso la cui graduatoria è stata approvata nel 2009, per il riconoscimento del diritto ad essere assunti alle dipendenze dell'Università degli Studi di Siena con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con inquadramento nel profilo professionale D posizione economica D1. La prossima udienza è fissata per il giorno 20 dicembre p.v.. I ricorrenti asseriscono che l'abrogazione ad opera del D.Lgs. 29.3.2012, n.49 dell'art. 1, comma 1 della legge 1/2009 e, con esso, del divieto espresso alle assunzioni, e l'attribuzione da parte del D.M. 22 ottobre 2012, n.297 di 8,95 punti organico all'Università di Siena, l'Ateneo sarebbe obbligato a concludere le procedure di assunzione a suo tempo sospese.

L'Università ha negato l'obbligo a procedere alle assunzioni in questione, rilevando come la nuova normativa in merito alle politiche assunzionali delle Università prevedano che per poter procedere ad assunzioni debbano necessariamente sussistere entrambe le condizioni della sostenibilità della spesa e del rispetto dei limiti che, in attuazione degli articoli 5 ( Limite massimo alle spese di personale) e 7 ( Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento), sono stati individuati, per l'anno 2012, per l'Università di Siena dal D.M. 22 ottobre 2012 n.297 in termini di " punti organico." Tali condizioni, secondo l'impostazione difensiva adottata dall'Ateneo, in realtà non sussistono per l'Università senese, come è possibile evincere anche dalla relazione dei Revisori dei Conti al bilancio preventivo 2013. Sulle eventuali conseguenze relative agli oneri connessi all'assunzione in base ad una eventuale sentenza di accoglimento delle loro domande riferisce a parte la Divisione del

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

Personale, mentre i costi del puro contenzioso potrebbero identificarsi in una condanna al risarcimento del danno da loro subito, che potrebbe presumibilmente essere commisurato alle differenze stipendiali tra quanto effettivamente percepito dai ricorrenti (che comunque intrattengono rapporti a vario titolo con l'Amministrazione) e quello a cui avrebbero avuto diritto in caso di tempestiva assunzione ( all.2) , ipotesi di danno elaborata dall'Ufficio Stipendi).

1c- sono pure pendenti n. 6 giudizi per richiesta di conversione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato ( per reiterazione di contratti di lavoro flessibili quali collaborazioni coordinate e continuative, incarichi di collaborazione, e/o apposizione del termine a contratti a tempo determinato priva di motivazione e richiesta risarcimento del danno) di cui:

- Due posizioni sono state definite in secondo grado, con riforma da parte della Corte d'Appello di Firenze della sentenza del Giudice del lavoro di Siena che convertiva i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La Corte di Appello accorda invece unicamente il risarcimento del danno nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita (all.3);
- due posizioni sono state definite dal giudice del lavoro con recente dispositivo che converte i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato e condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora ( 10 gennaio 2011 e 19 gennaio 2011) sino alla ripresa dell'attività lavorativa. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora depositate. Non appena avverrà il deposito si procederà all'impugnazione della sentenza con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione. La sentenza d'appello, verosimilmente, dovrebbe uniformarsi al precedente citato, negando la conversione del rapporto di lavoro e accordando solo il risarcimento del danno nella misura delle 15 mensilità (vedi allegato 3);
- una posizione è stata definita dal Giudice del lavoro di Siena il quale ha convertito il rapporto di lavoro e accordato un risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità . La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Firenze la quale ha concesso la sospensione della provvisoria esecuzione ma non si è ancora pronunciata nel merito, ma l'esito potrebbe sostanzialmente coincidere con le posizioni precedenti (vedi allegato 3);

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

- Una posizione riguarda contenzioso pendente davanti al Giudice del lavoro di Siena. La sentenza dovrebbe arrivare per l'udienza del 6 dicembre p.v. ma presumibilmente avrà seguito in appello con le conseguenze di cui ai punti precedenti, ma con un impatto che non dovrebbe riguardare, per i tempi giudiziali, il prossimo anno 2014.

2- Patologia del rapporto:

Si segnalano sotto questa voce (a parte un contenzioso in itinere per mobbing che però è di assai incerta quantificazione ed impatterebbe anche sull'Azienda Ospedaliera, riguardando un docente convenzionato ed un altro che ad oggi ha avuto esito favorevole per l'Amministrazione) tre contenziosi, di cui due riguardanti il medesimo soggetto.

2a e b- è pendente il ricorso di un dirigente che ha convenuto in giudizio l'Università per demansionamento e mobbing, chiedendo un risarcimento pari a Euro 3.000 mensili dal primo ottobre 2008 al momento della effettiva liquidazione, oltre alla liquidazione dell'indennità di risultato pari a 25.000 Euro per ogni anno a partire dall'anno 2008 ed alle spese legali. La prima udienza è prevista per il 16 aprile 2014 ed i relativi costi, anche in caso di esito sfavorevole, non dovrebbero ricadere sul medesimo anno. Nel frattempo il dirigente è stato licenziato ed ha manifestato formalmente l'intenzione di impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

2c- pende in appello una causa di impugnazione del licenziamento intimato per superamento dei limiti del periodo di comporta, il cui esito è stato favorevole all'Amministrazione in primo grado. In caso di esito sfavorevole l'Amministrazione potrebbe essere condannata al reintegro, oltre che al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto, moltiplicata per il numero dei mesi decorrenti dalla data in cui ha avuto luogo il licenziamento, ovvero a partire dal 31 luglio 2010, alla data dell'effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (all. 4-ipotesi elaborata dall'Ufficio Stipendi dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2014), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

### 3-Trattamento stipendiale:

Definitosi in primo grado il contenzioso per l'accessorio del personale tecnico-amministrativo (il cui esito in appello potrebbe solo, in caso di ribaltamento in senso favorevole all'Università, reintegrare le somme già spese a questo titolo), rimane in itinere il contenzioso sull'accessorio dei Collaboratori Esperti Linguistici di cui, a seguito di accertamenti interni, emersero nel corso del 2010 alcuni profili di illegittimità legati alla stipula del contratto integrativo in questione.

Infatti il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006 aveva autorizzato la stipula del contratto integrativo sulla base della presunta copertura di esso tramite appositi fondi, che avrebbero dovuto essere stanziati ad hoc dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

In realtà tali somme, il cui conteggio è risultato notevolmente inferiore a quanto effettivamente speso, non sono mai state versate e per di più il loro titolo non appare fondato anche perché basato sul parametro del ricercatore confermato a tempo pieno, che non trova giustificazione in alcuna previsione normativa.

Il contenzioso perdura dal 2010, data della decurtazione del trattamento integrativo, che però è sempre stato corrisposto sulla base dei provvedimenti emessi dal Giudice del Lavoro e confermati (almeno fino all'ottobre 2013) da due sentenze della Corte d'appello sezione lavoro, già impugnate in Cassazione dall'Università. Si allega lo storico di quanto pagato in base a dette sentenze nel 2012/ 2013, sia delle somme ingiunte e versate, sia delle spese legali pagate (all. 5) elaborato dall'Ufficio Stipendi, in quanto il totale rappresenta il danno che proporzionalmente subirebbe l'Università nel 2014, se la questione non viene diversamente definita. Si precisa infatti che la cadenza con cui vengono richiesti ed emanati i provvedimenti di ingiunzione rispecchia l'anno di competenza precedente.

A tale proposito si rileva che in data 8 ottobre 2013 la corte di appello ha emesso il dispositivo della sentenza che revoca i decreti ingiuntivi di 26 collaboratori linguistici per i mesi di retribuzione integrativa da gennaio a maggio 2011, accogliendo in pieno l'appello dell'Università e mutando quindi orientamento. Si attendono le relative motivazioni.

\*\*\*

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

**Contenzioso relativo a cause proposte ad istanza di medici specializzati e/o specializzandi presso  
l'Università degli Studi di Siena**

La problematica relativa al contenzioso con i medici specializzati è assai complessa e a tutt'oggi non risolta. Si rendono necessarie le seguenti brevi premesse:

nelle cause proposte avverso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il M.I.U.R., il M.E.F., il Ministero della Salute, le Regioni e le Università, gli istanti, medici specializzati, o specializzandi, chiedono il riconoscimento del diritto ad un'adeguata remunerazione per l'attività di formazione espletata presso le strutture sanitarie durante il periodo di svolgimento del corso di specializzazione, e il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del tardivo recepimento nell'Ordinamento italiano della direttiva 82/76 CEE.

Con il D.Lgs. n. 257/'91 è stata data attuazione alle direttive CEE, con disciplina delle caratteristiche qualitative della formazione specialistica e riconoscimento di una borsa di studio solo agli specializzandi che hanno seguito i corsi a partire dal 1991, e non prima "... posto che nessuna norma riconosceva agli specializzandi, prima del '91 il diritto ad una retribuzione. Si deve infatti escludere che un simile diritto fosse contenuto già nella direttiva comunitaria, in termini tali da consentire l'applicazione diretta ed immediata della stessa" (così Tribunale Firenze Sentenza n. 1582/2011). Inoltre, il D.Lgs. citato stabiliva a livello nazionale che per il periodo successivo all'entrata in vigore del Decreto medesimo, le borse fossero tutte finanziate dal Ministero del Tesoro sulla base di un Decreto Interministeriale adottato tra i Ministeri dell'Università, della Sanità e del Tesoro, quest'ultimo, quindi, unico Ente passivamente legittimato anche ai sensi della successiva legge n.428/'90.

Successivamente il D.Lgs. 368/'99 ha abrogato il D.Lgs. 257/'91, trasformando la borsa di studio in apposito contratto di formazione specialistica, ma lo stesso è entrato in vigore soltanto dall'anno accademico 2006/2007, in conformità alla previsione normativa della Legge n. 266/'05 (Legge Finanziaria 2006).

Alla luce di quanto sopra, nei giudizi in cui è stata coinvolta, l'Università di Siena, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, nell'eccepire l'infondatezza delle richieste, ha rilevato preliminarmente la necessità di mutamento del rito con conseguente attribuzione della competenza dal Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario, per non essere il rapporto degli specializzati/specializzandi con l'Università, un

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

rapporto di lavoro né subordinato, né parasubordinato, vista la definizione attualmente vigente che parla di rapporto di formazione specialistica e non di formazione lavoro. Inoltre è sempre stato ribadito, in particolare, come le somme eventualmente spettanti non possano gravare sulle singole Università, per quanto espressamente previsto dalla normativa vigente per la quale i fondi vengono stanziati a livello ministeriale. Poiché infatti negli atti di giudizio, le richieste di condanna vengono formulate solidalmente anche nei confronti dell'Ateneo, è stata sempre eccepita la carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, evidenziando come non possa essere esposta ad una domanda risarcitoria per omessa attività legislativa, un'amministrazione che, come l'Università, non è dotata di potere legislativo, oltre che, ovviamente, la prescrizione. Ad oggi le intervenute sentenze del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siena hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri solidalmente con i Ministeri, ma non l'Università, nei confronti della quale sono sempre state rigettate le domande. Anche le cause seguite dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la maggior parte a Roma, presso il Tribunale Ordinario, o anche presso il Giudice del Lavoro, si sono concluse in primo grado con sentenze favorevoli per le Amministrazioni convenute, o di condanna nei confronti dei soli Ministeri solidalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alcune sentenze favorevoli alle Amministrazioni sono state recentemente impugnate presso la Corte di Appello di Roma. Presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, sono pendenti alcune cause, altre ci sono state da poco notificate.

Da rilevare, anche per i fini che qui interessano, che la Sentenza n.18562/12 della Corte di Cassazione, pur non riguardando direttamente l'Università di Siena, ha purtroppo affermato il principio della debenza degli aggiornamenti triennali della borsa di studio previsti dall'art.6 del D.Lgs n.257/91 e mai applicati, e ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Università. Anche la Corte di Appello di Firenze, ha recentemente sentenziato che sarebbe stata in astratto fondata, nei confronti della sola Università, la domanda volta ad ottenere il pagamento degli aggiornamenti triennali della borsa di studio (la domanda è stata tuttavia respinta per questioni processuali che nulla avevano a che vedere con il merito).

Sentita anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, sembra di capire che i recenti orientamenti giurisprudenziali considerano l'avvenuta reintroduzione del blocco degli aggiornamenti (che la Cassazione

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

non ritiene esserci stato nel 1994) con l'art.32 c.12 L.449/97; resta tuttavia il problema relativo alla legittimità del blocco stesso a partire dal 1997, sulla quale la Cassazione non si è ancora pronunciata.

Su richiesta dei Ministeri e dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, è stata predisposta dall'ARAN un'elaborazione dalla quale si evince che gli specializzandi a partire dal 1997 avrebbero dovuto essere pagati circa 13.000,00 euro per ogni anno, invece degli 11.100,00 avuti in concreto, quindi la differenza sarebbe di circa 8.000,00 euro in totale per ogni singolo specializzando, per i quattro anni di corso.

Pare, quindi, che il possibile rischio per le Università, con le prossime sentenze, potrebbe in teoria concretizzarsi nella condanna al pagamento dell'adeguamento stipendiale ad ogni specializzato/specializzando post '91 (che intenti causa in merito), dal 1997 al 2006, anno in cui è entrato in vigore il sopra indicato D.Lgs. 368/'99, che ha trasformato la borsa di studio in apposito contratto di formazione specialistica in conformità alla previsione normativa della Legge n. 266/'05 (Legge Finanziaria 2006), con un esborso pro-capite di 2.000,00 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato. In caso di condanna, all'Università, dopo aver pagato, non residuerà che esercitare la rivalsa nei confronti dei Ministeri competenti a provvedere allo stanziamento dei fondi (Ministero della Salute, MIUR e MEF).

\*\*\*

#### **Richieste di rimborso spese di patrocinio legale**

L'Ateneo ha affrontato negli anni scorsi ingenti spese relative alle richieste di rimborso per spese legali da parte di personale dirigente, docente o tecnico amministrativo.

A seguito di procedimenti penali instauratisi nei confronti dell'indicato personale, conseguentemente a fatti connessi all'espletamento del servizio e conclusi con sentenza di assoluzione con formula piena, gli stessi hanno inoltrato a questa Amministrazione una richiesta di rimborso delle spese legali sostenute.

L'art.18 D.L. n. 67/1997 convertito in Legge n.135/1997 regola infatti i rimborsi delle spese di patrocinio legale nei confronti di dipendenti di Amministrazioni statali, ed è applicabile in via analogica anche agli altri enti pubblici. Detto articolo, rubricato "Rimborso spese di patrocinio legale", prevede sia il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, per i procedimenti instauratisi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali (qualora l'esito sia di assoluzione piena e sia stato espresso favorevole parere di congruità da parte dell'Avvocatura dello

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-generalie-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-generalie-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Legale e Contenzioso

Stato), sia l'anticipazione del rimborso stesso da parte delle amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, e salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. Anche l'art. 59 del CCNL quadriennio 2006-2009 attualmente vigente, prevede che l'amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, nel caso di apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assuma a proprio carico "...a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio", mentre il CCNL dei dirigenti, in alcuni casi, prevede addirittura l'accollo in difetto di stipula di apposita copertura assicurativa.

Si segnala che tale voce potrebbe ancora incidere per il 2014 (in difetto di stipula di apposita assicurazione o diversa regolamentazione), nella eventualità che i procedimenti penali in corso che interessano personale universitario si concludano con di sentenze di assoluzione con formula piena. Non è ad oggi possibile, per ovvi motivi, effettuare una stima anche approssimativa.

\*\*\*

#### **Emolumenti da erogare all'Avvocatura dello Stato**

Anche quest'anno sarà necessario corrispondere gli emolumenti all'Avvocatura dello Stato per l'assistenza alle cause davanti al Tar, soprattutto su Firenze e Roma. A livello di costi per il 2014 è possibile prevedere un'importo di 8.500 euro circa, basato sulla media di quanto erogato nel 2013 (Euro 8000) e nel 2012 (Euro 9.350).

\*\*\*

#### **Responsabilità solidale ex art. 28 Cost.**

A parte si ritiene doveroso segnalare un giudizio penale in corso che, ove avesse esito confermativo della responsabilità degli imputati, ha una potenzialità lesiva gravissima per l'Ateneo. Il giudizio origina da una convenzione tra l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali – e il Ministero della Difesa per l'affidamento di un'indagine sullo stato dell'ambiente nella Sardegna sud-orientale estesa ai poligoni militari del Salto di Quirra ed aree limitrofe, stipulata in data 12 dicembre 2002.

Tale convenzione era attuativa di un Protocollo d'Intesa - approvato contestualmente alla stessa convenzione nelle sopraindicate sedute assembleari – e prevedeva come prestazione, da parte del

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

Dipartimento di Scienze Ambientali, l'esecuzione di indagini scientifiche inerenti lo stato dell'ambiente dell'area della Sardegna sud-orientale, con particolare riferimento alla presenza di elementi pesanti tossici. Veniva previsto il campionamento di una molteplicità di matrici ambientali e l'analisi di un congruo numero di campioni, ai fini dell'ottenimento di dati utili per eventuali interventi di bonifica e risanamento. Il Dipartimento si impegnava a progettare, allestire e consegnare alla struttura militare indicata dal Ministero della Difesa un sistema completo per la creazione di un database ambientale.

Le indagini scientifiche previste nella convenzione dovevano essere svolte sotto la direzione di un docente dell'Università di Siena e portate a compimento entro diciotto mesi dalla stipula.

L'importo concordato ammontava ad un milione di euro, oltre IVA, e l'Università avrebbe potuto utilizzare parte dei fondi per assumere a tempo determinato personale altamente qualificato, attivare contratti di prestazione d'opera e borse di studio. Prevista anche la possibilità di coinvolgere nel lavoro commissionato studenti, laureandi, specializzandi.

Il 23 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra le medesime parti un atto aggiuntivo alla convenzione in argomento nel quale, tra l'altro, si ribadiva la proprietà esclusiva dei risultati della ricerca da parte del Ministero della Difesa e la possibilità di divulgarli solo con la sua esplicita autorizzazione (a differenza di quanto previsto nella convenzione in cui l'autorizzazione poteva essere data anche dall'Università) e si prevedeva il rinnovo della convenzione fino al completamento delle attività in essa previste.

In corso di esecuzione della ricerche e degli studi oggetto della presente convenzione è stata formulata da parte della Procura di Lanusei l'accusa di disastro doloso ex art. 437 commi 1 e 2 del c.p. a carico del docente, direttore scientifico del progetto (docente in quiescenza), nonché nei confronti dei suoi collaboratori, tutti dipendenti di questa Amministrazione.

Relativamente a tali fattispecie delittuose l'Ateneo è stato chiamato a rispondere civilmente in solido con gli imputati in relazione alle azioni di risarcimento avanzate dai danneggiati, in virtù di quanto previsto ex art. 28 della Cost. ed ex art. 185 c.p. Nel giudizio l'Università, che ha abbracciato l'impostazione difensiva degli imputati, è difesa dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari.

A tal riguardo, si fa presente che non appena l'Ufficio Legale ha avuto conoscenza, tramite il Difensore di Fiducia dei soggetti indagati, dei capi di imputazione in oggetto ha immediatamente provveduto a

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

*Ufficio Legale e Contenzioso*

sollecitare l'Ufficio competente affinché procedesse ad effettuare apposita denuncia assicurativa per conto dell'Ateneo, a titolo meramente cautelativo, dei fatti oggetto di imputazione.

Si evidenzia, però, che, di norma, difficilmente le assicurazioni coprono i danni che sono conseguenze di comportamenti dolosi o colposi, soprattutto se accertati giudizialmente, e che spesso le polizze assicurative escludono espressamente i danni causati in conseguenza di un disastro ambientale.

La Responsabile dell'Ufficio

(Avv. Ilaria D'Amelio)

*Ilaria D'Amelio*

Si allegano:

- 1- Costo riconoscimento ricostruzione carriera assegno ricerca per ricorsi in corso;
- 2- Costo previsionale riconoscimento diritto assunzione 3 unità;
- 3- Costo previsionale indennizzo 15 mensilità retribuzione;
- 4- Costo previsionale reintegro una unità;
- 5- Costo 2012- 2013 contenzioso CEL

Ufficio Legale e Contenzioso

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232180 fax +39 0577 232055

[www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso](http://www.unisi.it/area-affari-general-e-legali/ufficio-legale-e-contenzioso)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

ALL. 1

DIVISIONE RAGIONERIA  
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTI ECONOMICI

COSTO SENTENZE 1035 - 1036 DEL 2012 - TAR TOSCANA

2005	0
2006	3.108,80
2007	4.272,15
2008	4.883,17
2009	6.608,95
2010	5.607,57
2011	9.788,98
2012	19.752,67
2013	3.072,94
2014	3.056,12
<b>TOTALE</b>	<b>60.151,35</b>

nel costo degli anni 2011 - 2012 pesano anche gli arretrati dovuti indipendentemente dal contenzioso a due ricercatori confermati in ruolo nel 2013 che hanno ricevuto l'adeguamento stipendiale ma non gli sono stati ancora liquidati gli arretrati

348.852,06	liquidato totale
345.795,94	dovuto



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIVISIONE RAGIONERIA  
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTI ECONOMICI

ALL. 2

COSTO CONTENZIOSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE

RICORRENTE	CATEGORIA	2012	2013	2014
BARONI	D1			9.036,86
AMATO	D1	3.012,29	36.147,43	36.147,43
ADDABBO	D1	3.012,29	36.147,43	36.147,43
TOTALE				81.331,72

il ricorrente è attualmente assunto a tempo determinato con scadenza 01.10.2014



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIVISIONE RAGIONERIA  
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTI ECONOMICI

ALL. 3

COSTO CONTENZIOSO PER LA CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RICORRENTE	CATEGORIA	15 MENSILITÀ'
ABBATE	C1	37.987,04
SCALI	C1	37.987,04
GAMBASSI	C1	37.987,04
DELLE MACCHIE	C1	37.987,04
TOTALE		151.948,15



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIVISIONE RAGIONERIA  
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTI ECONOMICI

COSTO CONTENZIOSO PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO

ALL. 4

	2010	2011	2012	2013	2014
STIPENDIO	8.185,57	19.645,38	19.645,38	19.645,38	19.645,39
TREDICESIMA	687,87	1.637,11	1.637,11	1.637,11	1.637,11
INDENNITA' DI ATENEO	479,37	1150,5	1150,5	1150,5	1150,5
INDENNITA' SOST. PREAV.	- 7.311,89				
TOTALE	2.040,92	22.432,99	22.432,99	22.432,99	22.433,00
					91.772,89

CONTENZIOSO TRATTAMENTO INTEGRATIVO - CEL

MESE DI LIQUIDAZIONE	LORDO BENEFICIARIO	ONERI	TOTALE	INTEGRATIVO	COMPETENZA	INTERESSI LEGALI	SPESE LEGALI
feb-12	23.964,93	7.975,54	31.940,47	maggio 2010 - dicembre 2010 luglio 2010 - febbraio 2011	2010-2011		723,00
apr-12	375.469,20	121.566,91	497.038,11	gennaio 2011 - maggio 2011	2010-2011		
giu-12	26.695,20	8.833,95	35.529,15	maggio 2010 - febbraio 2012	2010-2011-2012		2.831,40
lug-12	255.676,68	67.249,69	322.926,37	giugno 2011 - febbraio 2012	2011 - 2012		
set-12	569.345,44	150.559,50	719.904,94	giugno 2011 - febbraio 2012	2010-2011		2.952,21
dic-12	13.313,85	4.430,88	17.744,73	gennaio 2011 - maggio 2011	2011		*
TOTALE 2012			1.607.339,04			13.334,64	979,95
apr-13	278.327,05	90.020,65	368.347,70	XIII 2011 marzo 2012 - dicembre 2012	2011 - 2012		7.486,56
mag-13	29.742,29	9.984,41	39.726,70	marzo 2011 - settembre 2012	2012		
giu-13	343.190,26	111.635,06	454.825,32	marzo 2012 - settembre 2012	2012		1.688,60
TOTALE 2013			862.899,72			8.976,08	7.671,28
TOTALE			2.470.238,76			22.310,72	9.359,88

\* le spese legali si riferiscono al D.I. 432/2011

\* le spese legali si riferiscono anche ai D.I. 195/2012 e 196/2012

2.509.395,92